

# CONSORZIO DI BONIFICA DELLA PIANA DI VENAFRO



---

## REGOLAMENTO IRRIGUO

*(approvato dal Consiglio dei Delegati con delibera n. 12 del 06 maggio 1999)*

## INDICE

---

<b>SEZIONE PRIMA - ATTRIBUZIONE DEL CONSORZIO .....</b>	<b>3</b>
Articolo 1 .....	3
Articolo 2 .....	3
Articolo 3 .....	3
Articolo 4 .....	3
Articolo 5 .....	4
Articolo 6 .....	4
<b>SEZIONE SECONDA - NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA .....</b>	<b>5</b>
Articolo 7.....	5
Articolo 8.....	5
Articolo 9.....	5
Articolo 10.....	5
Articolo 11.....	6
Articolo 12.....	6
Articolo 13.....	6
Articolo 14.....	7
Articolo 15.....	7
Articolo 16.....	7
Articolo 17.....	8
Articolo 18.....	8
Articolo 19.....	8
Articolo 20.....	9
Articolo 20 bis.....	9
Articolo 20 ter.....	10
Articolo 21.....	10
Articolo 22.....	10
Articolo 23.....	10
Articolo 24.....	11
Articolo 25.....	11

## SEZIONE PRIMA - ATTRIBUZIONE DEL CONSORZIO -

### **Art. 1**

Il consorzio - costituito con R.D. n. 1793 del 21 giugno 1928 ed Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 e dell'art. 862 del Codice civile - provvede nell'ambito dei propri fini istituzionali alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica tra cui l'impianto irriguo di seguito descritto, che verrà amministrato mediante le disposizioni del presente Regolamento.

### **Art. 2**

Il comprensorio di bonifica della Piana di Venafro è dotato di un impianto irriguo ad aspersione, realizzato e gestito dal Consorzio, alimentato con acque fluenti dal fiume Volturno concesse in derivazione al Consorzio con D.M. del 21 agosto 1929 n. 8777 per una portata di moduli 20 (venti).

Detto impianto, più precisamente, si estende su una superficie di 4.300 ettari in tenimento dei Comuni di Venafro, Pozzilli, Sesto Campano, Montaquila, Capriati al Volturno e Colli a Volturno.

Il perimetro irriguo e le altre caratteristiche costruttive e funzionali dell'impianto sono contenute nel progetto di "Ristrutturazione ed ammodernamento della rete irrigua della Piana di Venafro - 31 agosto 1981 e successive modificazioni e integrazioni".

### **Art. 3**

L'acqua che defluisce nella rete di adduzione e di distribuzione consortile è nella gestione del Consorzio; quella che defluisce, dopo l'uscita dei manufatti di dispensa, nei fossi e sui fondi privati compete alla gestione dell'utente.

Consegnata l'acqua all'utente, con le modalità precisate nei successivi articoli, il Consorzio è pertanto sollevato da ogni responsabilità sia nei riguardi della irrigazione dei fondi sia nei riguardi degli scoli delle acque reflue dell'irrigazione stessa.

### **Art. 4**

La Deputazione Amministrativa potrà concedere in via temporanea o occasionale e di volta in volta per una durata non superiore a quella di una singola stagione irrigua l'acqua eventualmente disponibile a chi ne faccia motivata richiesta; dette richieste verranno esaminate in ordine cronologico

ed eventualmente concesse dalla stessa Deputazione Amministrativa, previa istruttoria dell'Ufficio competente, alle condizioni che essa avrà preventivamente determinato, sempre che ciò non arrechi pregiudizio alcuno agli utenti dell'impianto già compresi nel perimetro irriguo.

Gli atti ed i fatti eseguiti senza formale concessione precaria dell'Amministrazione consorziale assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procederà a termini del Capo II del Titolo VI del R.D. 8 maggio 1904, n 368, fatte salve le integrazioni e precisazioni contenute nel presente Regolamento.

#### **Art. 5**

Tutti i proprietari consorziati, utenti o non dell'impianto, sono tenuti a consentire agli agenti incaricati del Consorzio il libero accesso, anche con mezzi meccanici, sui propri fondi per ispezionare la rete e per provvedere a qualsiasi necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, di riparazione o anche di modificazione di parti dell'impianto stesso. Ai proprietari è dovuto il solo risarcimento dei danni eventualmente prodotti dagli agenti e dai mezzi del Consorzio sulle aree non già asservite.

#### **Art. 6**

Qualora durante il periodo irriguo si riduca per cause di forza maggiore il corpo d'acqua di norma assegnato agli utenti ovvero nell'ipotesi di interruzione del servizio irriguo, per rotture e avarie alla rete e alle apparecchiature fisse o mobili dell'impianto, il Consorzio non è tenuto a corrispondere alcun risarcimento per eventuali danni anche indiretti che venissero arrecati agli utenti.

## **SEZIONE SECONDA – NORME PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA -**

### **Art. 7**

L'esercizio dell'impianto irriguo ha inizio, normalmente, il 1° maggio di ogni anno e si effettua fino al 30 settembre. La Deputazione Amministrativa ha facoltà, tuttavia, di prorogare i termini di inizio e fine di cui innanzi in relazione alle esigenze del servizio e dell'andamento stagionale, previa autorizzazione dell'Autorità preposta alla vigilanza sull'esercizio della concessione di derivazione

### **Art. 8**

La distribuzione dell'acqua agli utenti dell'impianto può essere effettuata con il sistema "a domanda" ovvero "a turno" o "a prenotazione", restando insindacabile facoltà della Deputazione Amministrativa del Consorzio la scelta del metodo più appropriato, che può risultare anche nella coesistenza di due o tutti i suddetti metodi, in dipendenza delle esigenze del servizio ed in funzione delle caratteristiche costruttive e funzionali dell'impianto irriguo.

### **Art. 9**

Il corpo d'acqua verrà utilizzato da ogni utente per un tempo massimo di 14 ore per ettaro irrigato secondo un turno di adacquamento normalizzato di 10 ÷ 12 giorni, salva e impregiudicata la facoltà della Deputazione Amministrativa del Consorzio di apportare in ogni momento le variazioni ai suddetti parametri irrigui ritenute necessarie e/o opportune per il migliore esercizio dell'impianto.

### **Art. 10**

Quando la distribuzione dell'acqua viene effettuata con il sistema "a domanda", ogni utente, prima di iniziare l'irrigazione del proprio campo, deve accertarsi che sul comizio di appartenenza non stiano irrigando già due utenti, nel qual caso dovrà attendere che uno dei due abbia terminato di irrigare.

## **Art. 11**

Nel caso in cui la distribuzione dell'acqua sia "a turno", i quadri orari della distribuzione vengono prestabiliti dai competenti ufficio consortili nei seguenti modi:

- a) gli utenti che intendono irrigare debbono inviare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla stagione di riferimento, il loro piano d'irrigazione con gli estremi catastali dei terreni ed i relativi comizi di appartenenza;
- b) il Consorzio, attraverso la propria Deputazione Amministrativa, approva i quadri orari predisposti dal competente Ufficio entro il 31 marzo e li rende pubblici;
- c) le istanze prodotte per iscritto e motivate, per la eventuale modifica dei quadri orari dovranno essere inviate al consorzio entro il 15 aprile;
- d) la Deputazione Amministrativa, nei successivi quindici giorni, ovvero prima che abbia inizio il turno d'irrigazione, decide sulle eventuali modifiche da apportare e ne da pubblico avviso.

Resta inteso che potranno essere ammesse solo richieste di modifiche qualora non portino pregiudizio ai contenuti del e al Consorzio, con l'avvertenza che in caso di domande concorrenti prevarrà l'interesse generale del Consorzio.

## **Art. 12**

Quando l'acqua viene distribuita con il sistema "a prenotazione", per ottenere l'uso dell'acqua l'utente deve rivolgersi all'acquiolo incaricato dal Consorzio reperibile nei luoghi e negli orari a ciò prestabiliti; l'incaricato, sulla scorta delle disponibilità, rilascia autorizzazione scritta in duplice copia contenente le generalità complete del richiedente, il giorno della prenotazione, l'ubicazione del comizio, l'estensione del terreno da irrigare con gli identificativi catastali, il giorno e l'orario di inizio e fine dell'adacquamento.

## **Art. 13**

Quale che sia il sistema di distribuzione prescelto dal Consorzio di cui all'art. 8 l'utente può effettuare la bagnatura dei campi secondo una cadenza diversa da quella indicata all'art. 9, fermo restando che il volume di adacquamento complessivamente assegnato dal Consorzio per il mese di maggior consumo non può essere superato.

Per esercitare la suddetta facoltà l'utente deve darne preventiva comunicazione al Consorzio nella forma prevista all'art. 11, per il sistema turnato e alla domanda, ovvero al momento della prenotazione.

#### **Art. 14**

Nelle ore prescelte (quando il sistema è a domanda) o fissate dall'orario di distribuzione (quando il sistema è turnato) ovvero dalla prenotazione, l'utente è obbligato ad irrigare il fondo al quale l'acqua era destinata, fermo restando che, su richiesta dell'interessato e previa autorizzazione dell'incaricato del Consorzio, può essere irrigato altro fondo dello stesso comizio.

Finita l'irrigazione l'utente deve provvedere alla chiusura dell'idrante e, in caso di avaria dello stesso, darne tempestiva comunicazione al Consorzio.

#### **Art. 15**

L'utente deve collegarsi all'idrante consortile a mezzo di apposita curva d'idrante regolarmente omologata. È vietato l'uso di curve di tipo artigianale, ovvero non omologate, in quanto possono danneggiare le apparecchiature consortili.

#### **Art. 16**

Per un corretto funzionamento dell'impianto è fatto divieto di irrigare con metodi gravimetrici (a scorrimento, per infiltrazione da solchi, per sommersione, etc.). Allo stesso scopo, con il metodo a pioggia, è vietato l'utilizzo di irrigatori aventi il boccaglio di diametro superiore a:

- a) mm 22 per un solo irrigatore;
- b) mm 16 per due irrigatori;
- c) mm 12 per tre irrigatori;
- d) mm 11 per quattro irrigatori;
- e) per irrigatori più piccoli e di numero superiore a quattro la superficie totale dei boccagli non deve essere superiore a 400 mm quadrati.

Nel caso di impianti di irrigazione a goccia e similari, l'utente deve fornire, a richiesta dell'incaricato del Consorzio, i dati prestazionali dell'impianto affinché possa esserne verificata la compatibilità con

la rete irrigua consortile, assoggettandosi a sua cura e spese alle eventuali modifiche strutturali o di esercizio dell'impianto che dovessero essere a tal uopo impartite dal Consorzio.

Dette prescrizioni attengono anche ad altre forme di meccanizzazione dell'irrigazione a pioggia (del tipo ad ali mobili traslanti, avvolgibili, etc.), ivi compresi gli irrigatori singoli ad alta pressione, trainati o semoventi, per i quali è ammesso di norma l'utilizzo di boccagli di diametro non superiore a 24 mm.

#### **Art. 17**

Nel caso in cui un terreno servito dall'impianto venga frazionato, i proprietari delle particelle risultanti dal frazionamento dovranno provvedere a proprie spese alla realizzazione delle opere di nuova irrigazione; dette opere, in ogni caso, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio che valuterà se esse possano venire collegate stabilmente alla rete consortile ovvero se il collegamento debba avvenire solo tramite l'idrante posto a servizio della particella originaria con raccordo smontabile.

#### **Art. 18**

Per la conservazione delle opere dell'impianto irriguo si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle bonifiche approvato con R.D. 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

#### **Art. 19**

Su tutti i manufatti e condotte dell'impianti e relative pertinenza, siano essi ubicati su aree di proprietà del Demanio statale o regionale o su aree solamente gravate da servitù, è proibita qualunque opera, atto o fatto che possa alterarne lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convivenza all'uso a cui sono destinati.

In particolare sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto:

- a) porre a dimora piante che in qualsiasi modo possono recar danno all'impianto mentre sono tollerate le piante esistenti sempre che non rechino danno alle opere consorziali;
- b) manovrare o manomettere qualunque apparecchiatura di regolazione delle acque irrigue consorziali;



- c) utilizzare gli idranti, con consumo di acqua per irrigazione, al di fuori degli orari assegnati per turno o prenotazione ovvero in condizione più gravose per l'impianto di quelle corrispondenti ai parametri irrigui indicati all'art. 9, nell'ipotesi di distribuzione a domanda.

## **Art. 20**

L'utente che provoca danni all'impianto consortile durante il periodo irriguo, sia in corrispondenza di fondi di sua proprietà che altrove, è tenuto ad avvertire immediatamente, direttamente o tramite il personale di campagna, il Consorzio, evitando così gli ulteriori danni derivanti dalla mancata irrigazione o dall'irregolare deflusso delle opere.

Le necessarie riparazioni verranno in ogni caso eseguite d'ufficio dal Consorzio e all'utente che avrà provocato il danno verrà addebitata la spesa di dette riparazioni, salve e impregiudicate le ulteriori ragioni del Consorzio a terzi.

## **Art. 20 bis**

In tutti i casi di infrazione censurata e verbalizzata, nonché notificata ai diretti interessati, dagli addetti al servizio, ai sensi delle norme di Polizia Idraulica Reg. Decr. 368/1904 s.m.i. e del presente Regolamento Irriguo, il Consorzio provvederà alla sospensione dell'erogazione della fornitura dell'acqua, secondo le modalità previste nel penultimo comma del presente articolo ed al ritiro immediato della tessera elettronica qualora in possesso.

Nei confronti degli utenti morosi per almeno due annualità il Consorzio, in presenza di solleciti non recepiti, con raccomandata A/R o PEC, comunicherà espressamente, che nel termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla data di invio della comunicazione, si procederà con la sospensione della erogazione di acqua ed al ritiro immediato della tessera elettronica qualora in possesso.

Il ripristino della disponibilità della risorsa idrica in favore dell'utente sarà subordinato alla risoluzione delle morosità pregresse e a quanto previsto nel successivo comma del presente articolo.

Le spese di sospensione e di riattivazione delle forniture andranno a carico dell'utente.

La sospensione della fornitura, contemplata nel presente articolo, avrà efficacia anche nei confronti dei coobbligati, degli eredi, degli aventi causa dell'utente e dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi serviti.

### **Art. 20 ter**

Per l'utilizzo degli idranti dotati di gruppo di consegna azionato mediante tessera elettronica, il Consorzio fornisce la stessa in comodato d'uso gratuito e di utilizzo strettamente aziendale.

Resta inteso che in caso di guasti e malfunzionamenti della tessera imputabili ad un uso non conforme del dispositivo, il Consorzio provvederà all'addebito delle spese di riparazione e/o di sostituzione della stessa.

### **Art. 21**

Le violazioni e le contravvenzioni alle disposizioni di polizia relative alla conservazione ed al corretto utilizzo dell'impianto irriguo sono accertate e punite in conformità alle disposizioni contenute nel Capo II del Titolo VI del già citato Regolamento 8 maggio 1904 n. 368 e successive modificazioni, integrate dalle ulteriori prescrizioni risultanti dal presente Regolamento.

### **Art. 22**

In caso di violazione delle disposizioni contenute all'art. 16 ed all'art. 19 punti b) e c) del presente Regolamento, il contravventore sarà punito con una sanzione pecuniaria di importo pari al triplo del contributo unitario di irrigazione (ruolo irriguo per ettaro) dell'anno di riferimento, indipendentemente dalla superficie irrigata.

Tale importo, per l'anno in corso - di prima applicazione del presente Regolamento -, assume il valore di £. 330.000 in cifra tonda.

In caso di recidiva durante la stessa stagione irrigua, verrà applicata ogni volta una pena pecuniaria pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

Oltre le pene suindicate ed il sequestro delle cose colte in contravvenzione, s'intende sempre riservato alle parti lese il risarcimento dei danni nei termini di legge.

### **Art. 23**

Ai termini dell'art. 70 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, il personale adibito dal Consorzio alla sorveglianza ed alla custodia delle opere di Bonifica, sempreché in possesso della qualifica di "Agente Giurato", è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme di polizia di cui al R.D. 08.05.1904 n. 368 ed a quelle del presente Regolamento.

Il contravvenuto non può opporsi, per nessuna ragione, all'agente giurato consorziale nell'espletamento delle sue funzioni; questi di norma, intimerà verbalmente al contravventore di desistere dall'abuso e, qualora egli persista, procederà all'impedimento con l'eventuale ausilio della forza pubblica.

Il contravventore ha invece diritto di far risultare a verbale le dichiarazioni di cui chiede l'inserzione.

#### **Art. 24**

Il verbale di contravvenzione deve essere tempestivamente rimesso dall'agente giurato all'Amministrazione consorziale che provvederà ad inviarlo al contravvenuto. Questi dovrà versare il relativo importo, oltre il risarcimento dell'eventuale danno, al tesoriere del Consorzio entro i 60 (sessanta) giorni successivi.

Entro lo stesso termine di sessanta giorni, il contravventore può proporre ricorso. Esso dovrà essere indirizzato alla Deputazione Amministrativa del Consorzio che nei trenta giorni successivi lo esaminerà, con eventuale audizione dell'interessato, e provvederà a dare comunicazione scritta al ricorrente delle risultanze del ricorso stesso.

Contro il provvedimento di rigetto del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale in via ordinaria.

Trascorso il termine di sessanta giorni senza che sia stato presentato ricorso e non sia stato effettuato il pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione della somma che sarà inserita nei ruoli dell'anno successivo con addizionale del 10% sull'importo verbalizzato per spese ed interessi di mora, oltre l'aggio esattoriale.

Nei casi in cui l'abuso sia di contenuto penalmente perseguibile, l'Amministrazione consorziale provvederà ad inoltrare il relativo verbale alla competente Autorità, corredandolo delle proprie osservazioni e proposte.

#### **Art. 25**

Tutti i dipendenti del Consorzio, ed in particolar modo gli operai avventizi addetti all'esercizio dell'impianto irriguo, sono tenuti a rispettare ed a far osservare le disposizioni del presente Regolamento; in particolare, qualora abbiano modo di constatare abusi, essi devono direttamente intimare ai contravventori – se presenti – di desistere, riferendone in ogni caso – subito verbalmente e quindi per iscritto – all'Ufficio di Vigilanza dell'Ente che provvederà, sulla scorta di tali segnalazioni e per mezzo degli agenti giurati, ad elevare le contravvenzioni del caso.

Ad essi dipendenti del Consorzio gli utenti debbono attenersi quando impartiscono disposizioni inerenti all'esercizio dell'impianto irriguo come previste dal presente Regolamento; gli utenti, di converso, hanno il diritto/dovere di segnalare all'Amministrazione consorziale eventuali inadempienze del personale addetto che, qualora comprovatamente accertate, daranno luogo ai conseguenti provvedimenti disciplinari.